



G. 31015

Sent. n.100/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

in composizione monocratica in persona della giudice Cons. Barbara Pezzilli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 31015 del registro di segreteria, su ricorso proposto da

D.S.C., nato a Omissis il Omissis, residente in Omissis, alla Via Omissis, C.F. Omissis, rappresentato e difeso in giudizio, giusta procura speciale in atti, dall'Avv. Donatello Genovese (C.F. GNVDTL64B16G942H) ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore PEC genovese.donatello@cert.ordineavvocatipotenza.it nonché, occorrendo, presso lo studio di questi, sito in Potenza, alla Via Mazzini n. 23/ A.

avverso

INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti, dall'Avv. Giulio Peco (cod. fisc. PCEGLI68S08F704N) e, anche disgiuntamente, dall'avv. Roberto Maio (cod. fisc. MAIRRT72D13F158O) con domicilio eletto in Milano, Via M. e G. Savarè, nonché all'indirizzo pec avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it

	nonché	
	Ministero della Giustizia , in persona del Ministro <i>pro tempore</i> ,	
	rappresentato e difeso <i>ope legis</i> dall'Avvocatura Distrettuale dello	
	Stato di Milano, presso i cui uffici siti in Milano, Via C. Freguglia, n.	
	1, è elettivamente domiciliato ovvero al seguente indirizzo di posta	
	elettronica certificata ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it .	
	Visto l'atto introduttivo e le memorie depositate;	
	Esaminati gli atti e i documenti di causa;	
	Tenuta l'udienza del 19.05.2026, sentite parti presenti.	
	FATTO	
	Con ricorso ritualmente notificato alle parti resistenti, il ricorrente,	
	D.S.C., già magistrato ordinario, cessato dal servizio in data Omissis	
	per limiti di età e titolare di pensione di vecchiaia, chiede - previo	
	accoglimento della domanda di rinuncia ad avvalersi degli effetti del	
	riscatto del titolo di studio a fini pensionistici- il ricalcolo del proprio	
	trattamento pensionistico con il sistema misto anziché con il sistema	
	interamente retributivo, proponendo, in subordine, eccezione di	
	legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 707 L. n. 190/2014 per	
	contrasto con gli artt. 3, 38 e 97 anche sotto il profilo della tutela del	
	legittimo affidamento.	
	Il ricorrente espone di avere prestato servizio presso il Ministero	
	della Giustizia per oltre 44 anni e 10 mesi e di essere stato ammesso,	
	con decreto ministeriale del Omissis, al riscatto del quadriennio di	
	studi universitari (Omissis), con integrale pagamento dell'onere	
	mediante trattenute stipendiali.	
	2	

	In prossimità del pensionamento, con istanza del Omissis, egli ha	
	dichiarato di rinunciare agli effetti pensionistici del riscatto, senza	
	chiedere la restituzione delle somme versate e mantenendo	
	l'anzianità contributiva, chiedendo che tale periodo non fosse	
	valutato ai fini del calcolo della pensione.	
	La finalità della rinuncia, infatti, sarebbe quella di evitare il	
	superamento della soglia dei 18 anni di anzianità contributiva al	
	31.12.1995 e ottenere così il calcolo della pensione con il sistema	
	misto, ritenuto più favorevole rispetto a quello interamente	
	retributivo applicato dall'INPS.	
	L'INPS ha tuttavia ignorato tale richiesta, liquidando la pensione	
	con il sistema interamente retributivo, per un importo annuo lordo	
	pari a euro 181.021,93, inferiore a quello che sarebbe derivato dal	
	sistema misto secondo la prospettazione del ricorrente.	
	Il ricorrente, a sostegno della propria pretesa deduce:	
	- la violazione dell'art. 13 del DPR n. 1092/1973 e della	
	normativa sul sistema pensionistico;	
	- la legittimità della rinuncia al riscatto prima della liquidazione	
	definitiva della pensione, alla luce della giurisprudenza	
	contabile e amministrativa e delle circolari INPDAP;	
	- la lesione dei principi costituzionali di uguaglianza,	
	ragionevolezza e tutela dell'affidamento conseguenti al	
	diniego.	
	In via subordinata, il ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale	
	3	

	dell'art. 1, comma 707, L. n. 190/2014, prospettando la violazione dei	
	principi di cui agli articoli 3, 38 e 97 Cost., in relazione all'art. 13,	
	D.P.R. 1092/1973.	
	Si è costituito l'INPS, con memoria del 7.5.2026, eccependo	
	preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancata domanda	
	amministrativa di revoca del riscatto al Ministero della Giustizia,	
	autore del relativo provvedimento, e contestando nel merito la	
	fondatezza della pretesa.	
	Sotto quest'ultimo profilo l'Istituto sostiene che:	
	- non esiste nell'ordinamento un diritto alla rinuncia al riscatto,	
	una volta che esso sia stato perfezionato con accettazione e	
	pagamento;	
	- il riscatto ha incrementato definitivamente l'anzianità	
	contributiva, e non sarebbe più disponibile da parte	
	dell'interessato;	
	- il sistema previdenziale, di tipo solidaristico e a	
	ripartizione, escluderebbe la disponibilità individuale dei	
	contributi, come affermato anche dalla giurisprudenza di	
	legittimità e contabile che, con orientamento ormai costante	
	negano la rinunciabilità del riscatto perfezionato;	
	In ogni caso, secondo la tesi dell'Inps, anche eliminando il riscatto,	
	opererebbe la clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 707, L.	
	n. 190/2014, che impone la liquidazione del trattamento meno	
	favorevole.	
	Il Ministero della Giustizia si è costituito, con comparsa datata	
	4	

	8.5.2026, a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, eccependo	
	il proprio difetto di legittimazione passiva poiché il provvedimento	
	impugnato, ossia il provvedimento di liquidazione della pensione di	
	vecchiaia sarebbe imputabile esclusivamente all’INPS e non al	
	Ministero.	
	Con successiva memoria in data 7.5.2026 e ulteriore nota di	
	deposito documenti – seppur non autorizzate – il ricorrente integrava	
	le proprie argomentazioni giuridiche anche mediante deposito di	
	ulteriore documentazione. La difesa, inoltre, a fronte di un’ordinanza	
	emessa dalla Sez. Giur. Campania, che sollecitava il Presidente della	
	Corte dei conti a rimettere la questione di massima alle SSRR,	
	chiedeva la sospensione/ rinvio del presente giudizio.	
	All’udienza del 19.5.2026, le parti davano atto del superamento	
	dell’eccezione di inammissibilità, constatando che dalla	
	documentazione depositata dal ricorrente l’istanza amministrativa,	
	asseritamente omessa, era depositata in atti. In esito alla discussione	
	sul merito della vicenda, le difese precisavano le conclusioni come da	
	verbale, cui integralmente si rinvia.	
	Il giudizio è, quindi, passato in decisione con formalizzazione del	
	dispositivo nel verbale di udienza.	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare, non può trovare accoglimento l’eccezione di	
	difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia	
	sollevata dall’Avvocatura erariale.	
	Infatti, per come è stata prospettata la domanda giudiziale proposta	
	5	

	dal ricorrente, il provvedimento di riscatto, adottato dal Ministero	
	della Giustizia, costituisce atto presupposto dell'impugnato	
	provvedimento di liquidazione della pensione, circostanza di fatto	
	che consente di escludere - <i>per tabulas</i> - l'asserita estraneità del	
	dicastero dal presente contenzioso.	
	2. Va, altresì, respinta l'eccezione, sollevata dall'INPS, di	
	inammissibilità del ricorso per mancanza di previa domanda in via	
	amministrativa.	
	Al riguardo, occorre preliminarmente precisare che, contrariamente a	
	quanto rappresentato in udienza dal patrocinatore del dott. D.S., non	
	si rinviene in atti alcuna richiesta amministrativa al Ministero in tal	
	senso, essendo, invece, quella mostrata in udienza riferibile ad un	
	diverso soggetto dall'odierno ricorrente.	
	Tuttavia, con la presente domanda giudiziale non viene richiesta la	
	revoca del provvedimento di ammissione al riscatto, sulla quale	
	sarebbe effettivamente competente l'Amministrazione di	
	appartenenza, con conseguente necessità di una preventiva istanza in	
	via amministrativa, bensì la riliquidazione della pensione senza il	
	computo dei periodi riscattati (per effetto delle richieste rivolte	
	all'ente previdenziale ed allegate sub. 8 e 9 al ricorso), di competenza	
	dell'INPS, alle quali l'Istituto non ha dato seguito, liquidando il	
	trattamento di quiescenza integralmente con il metodo retributivo,	
	per effetto del computo degli anni riscattati (doc. 7 allegato al	
	ricorso).	
	3. Infine, va respinta l'istanza di sospensione del presente giudizio in	
	6	

	attesa del pronunciamento delle SSRR su analoga questione di diritto.	
	A tale proposito, si rileva che la questione non risulta pendente	
	dinnanzi all’Organo nomofilattico della Corte, in quanto l’ordinanza	
	della Sezione Campania chiede solo al Presidente di attivare il	
	proprio potere rimessione, sussistendo, ad avviso del richiedente, un	
	conflitto orizzontale tra giudici di primo grado.	
	Non sussistono, quindi, ad oggi i presupposti di pregiudizialità	
	giuridica o di opportunità per ordinare la sospensione del presente	
	processo, a norma dell’art. 106 c.g.c., né di disporre un rinvio – su	
	accordo delle parti – stante l’opposizione dei controricorrenti,	
	manifestata in udienza.	
	4. Nel merito il ricorso non appare fondato.	
	La risoluzione della controversia presuppone la risoluzione della	
	questione giuridica circa la possibilità di rinunciare al riscatto di	
	periodi non coperti da contribuzione a fini pensionistici (istituto	
	previsto in via generale dall’art. 13 del D.P.R. n. 1092/1973), una volta	
	che esso si sia perfezionato con l’accettazione amministrativa e il	
	pagamento.	
	La questione è stata oggetto, nel tempo, di numerosi pronunciamenti	
	giurisdizionali, nonché di approdi che, recentemente, l’hanno risolta	
	negativamente.	
	In questo senso si è espressa anche questa Sezione che, con sentenza	
	n. 63/2026, ha – con condivisibili argomentazioni - escluso che in	
	capo al ricorrente sussista il diritto potestativo di rinunciare al	
	riscatto, non potendosi configurare la disponibilità del diritto	
	7	

	sottostante.	
	Occorre premettere che, come correttamente osservato dall’INPS, una	
	volta esercitato e perfezionato il riscatto e incrementato	
	conseguentemente il montante contributivo (in misura	
	corrispondente alla c.d. riserva matematica funzionale alla futura	
	della prestazione), la situazione giuridica invocata viene meno, in	
	quanto le prestazioni previdenziali non sono fornite quale semplice	
	rivalutazione di un risparmio gestito, ma piuttosto, in base ad un	
	sistema a ripartizione per cui tutti i contributi incassati, integrati dai	
	trasferimenti statali a carico della fiscalità generale, vengono destinati	
	al pagamento della spesa previdenziale corrente.	
	Conseguentemente, la <u>“richiesta rinuncia agli effetti pensionistici del</u>	
	<u>provvedimento di riscatto”</u> , del 4.3.2025 a firma del ricorrente - con la	
	quale si chiede all’INPS di non valutare ai fini pensionistici il periodo	
	del corso di studi, con la precisazione tale esclusione <i>“avrà effetti</i>	
	<i>esclusivamente in termini di misura della pensione e non già in relazione al</i>	
	<i>calcolo dell’anzianità assicurativa ”</i> (doc. 01 – All. B6 alla memoria INPS)	
	- appare di dubbia validità anche per la diversità di effetti (solo sulla	
	misura e non già sul diritto) che si pretende abbia la predetta	
	rinuncia.	
	Ed infatti, come eccepito dall’INPS, l’auspicato mantenimento della	
	sola anzianità contributiva, derivante dal riscatto, non consentirebbe	
	comunque di liquidazione un trattamento di quiescenza superiore a	
	quello in atti e ciò in base alla norma sopravvenuta (l’art. 1, comma	
	707 della L. n. 190/2014 cit.), che, a fini perequativi, impone di	
	8	

	liquidare il minor importo risultante dalla due modalità di calcolo	
	(retributivo e misto) per coloro che rientrano nell’ambito di	
	applicazione dell’art. 1, comma 13 L. n. 335/1995 cit. (ossia	
	possiedono un’anzianità superiore a 18 anni al 31.12.1995) come	
	integrato dall’art. 24 del D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011.	
	Il ricorrente a tale proposito ha eccepito, in via subordinata,	
	l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 707, L. n. 190/2014,	
	prospettando la violazione dei principi di cui agli articoli 3, 38 e 97	
	Cost., in relazione all’art. 13, D.P.R. 1092/1973, in quanto i principi	
	espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 112/2024 non	
	sarebbero applicabili alla presente fattispecie.	
	Orbene, ritiene questa Giudice che la questione sia manifestamente	
	infondata.	
	Ed infatti, la citata sentenza della Consulta ha chiarito il principio	
	generale, applicabile anche al caso che ci occupa, secondo cui non è	
	possibile scegliere il sistema di computo del trattamento pensionistico	
	in base a valutazioni effettuate al momento del pensionamento,	
	poiché tale evenienza si porrebbe in contrasto con il principio di	
	certezza del diritto che presidia il sistema previdenziale pubblico.	
	Inoltre, l’asserita irragionevolezza della norma ritenuta	
	incostituzionale è già stata esclusa dalla Corte costituzionale con la	
	sentenza n. 190/2014, valorizzando la “chiara” finalità solidaristica in	
	ambito previdenziale di tale previsione normativa, considerato che le	
	economie di spesa, derivanti dall’applicazione del comma 707, art. 1,	
	l. n. 190/2014, sono vincolate in un apposito fondo, istituito presso	
	9	

	l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni	
	pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti (comma	
	709 legge cit.)	
	Tali principi, di portata generale, appaiono quindi confermare, sul	
	piano del bilanciamento dei diritti costituzionali in gioco, la	
	legittimità costituzionale della norma, di cui il ricorrente dubita.	
	Infine, non rilevano in questa sede i profili di disparità di trattamento	
	prospettati dalla difesa del ricorrente nella memoria successiva al	
	ricorso.	
	In disparte l'irritualità del motivo di ricorso, esso, appare introdurre	
	un vizio di eccesso di potere e quindi di illegittimità del	
	provvedimento di liquidazione, che tuttavia non è pertinente al	
	giudizio ma, soprattutto, non è di competenza di questa Corte, la cui	
	giurisdizione non verte sull'atto, ma sul rapporto.	
	Per tutte le motivazioni sopra spiegate, il ricorso non può trovare	
	accoglimento.	
	In considerazione della complessità del giudizio e dei mutamenti	
	della giurisprudenza, sussistono i presupposti per disporre la	
	compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando e respinte	
	le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso e di difetto di	
	legittimazione passiva, nonché l'istanza di sospensione/rinvio	
	Respinge	
	10	

[illegible]